

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE *DAX 16 MARZO 2003*

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 – Si costituisce l'Associazione denominata *Dax 16 Marzo 2003* con sede a Milano in via Bergognone n.45. L'attività dell'Associazione si fonda sull'impegno diretto delle socie e dei soci che vi aderiscono. L'Associazione non ha finalità di lucro.

Art. 2 - I valori fondanti dell'Associazione *Dax 16 Marzo 2003* sono l'antifascismo, l'antirazzismo e la solidarietà internazionalista. Rifiutiamo ogni forma di omofobia e di sessismo. Ci riconosciamo nei valori della Resistenza che ha combattuto i regimi nazi-fascisti, nell'autodeterminazione dei popoli e nelle lotte contro la discriminazione sociale ed economica .

L'Associazione nasce con l'intento di mantenere e proseguire nel ricordo di Davide Dax Cesare, ucciso perchè antifascista nella notte del 16 Marzo del 2003, e per non dimenticare i pestaggi nei confronti degli amici e compagni di Davide avvenuti dopo l'omicidio all'ospedale S. Paolo.

L'associazione è apartitica e non gerarchicamente organizzata. Le fondamenta dell'associazione sono la concretezza e l'impegno nel portare avanti gli obiettivi che l'associazione ogni anno si propone.

Titolo II Forma Associativa

Art. 3 - L'Associazione è formata da due categorie di soci: soci fondatori e soci ordinari. I soci fondatori sono le persone fisiche che hanno creato l'Associazione. I soci ordinari sono tutti gli altri soci e le altre socie che aderiscono all'associazione.

Non possono aderire all'Associazione i Partiti o altre espressioni di movimenti politici organizzati nella forma partitica. Ciascun soggetto collettivo sarà rappresentato da una persona fisica.

Art. 4 - L'adesione a *Dax 16 Marzo 2003* è individuale e su base internazionale; questa avviene previo il tesseramento, con una quota stabilita di volta in volta dall'Assemblea annuale dei soci e delle socie. Tale quota è volontaria nella sua sottoscrizione e libera nel suo valore. La durata del tesseramento è stabilita dall'Assemblea Annuale dei soci e delle socie.

Art. 5 - I soci e le socie:

- concorrono alla vita dell'Associazione decidendo il programma di attività della stessa;
- promuovono pubblicazioni e concorsi, incontri culturali e artistici, eventi musicali e sportivi;
- approvano i bilanci.

Art. 6 - Le socie ed i soci sono tenuti ad osservare lo statuto dell'Associazione ed a rispettarne i valori costitutivi. Il mancato rispetto dello Statuto è motivo di decadenza dall'Associazione; la decadenza viene deliberata dal Direttivo, con la maggioranza dei tre quinti dei presenti, sulla base di atti o di partecipazioni ad associazioni in evidente contraddizione con i principi ed i valori fondanti dell'associazione *Dax 16 Marzo 2003*. E' prevista la fuoriuscita volontaria di un socio o di una socia, formalizzata con comunicazione diretta al Direttivo o tramite mail.

Art. 7 - Gli organismi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea delle socie e dei soci

b) il Direttivo, composto da:

- Presidente o Presidentessa
- Tesoriere
- Segretario o Segretaria

- 10 soci eletti dall'Assemblea dei soci e delle socie con la maggioranza dei tre quinti degli aventi diritto al voto presenti.

c) i Soci Fondatori

Art. 7 bis – Il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario, hanno un mandato di due anni, e sono nominati dall'assemblea, anche in sessione straordinaria, dei soci e delle socie dell'Associazione. Il Direttivo viene rieletto ogni due anni.

Titolo III Lo svolgimento della vita associativa

Art. 8 - L'assemblea Annuale dei soci e delle socie viene convocata dal Direttivo in sessione ordinaria nel mese di Settembre di ogni anno. Ne viene comunicata la data di convocazione ad ogni socia ed ad ogni socio almeno dodici settimane (Giugno) prima della data stessa, attraverso la newsletter, a cui tutti i soci e le socie vengono iscritti/e al momento del tesseramento, e la pubblicazione online sul sito.

Può essere convocata, nel corso dell'anno, l'assemblea straordinaria delle socie e dei soci.

All'inizio di ogni assemblea, i soci e le socie presenti eleggono un/a moderatore-trice e un/a segretario. Il/ La segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti da entrambi.

Le decisioni all'interno dell'assemblea vengono prese attraverso la votazione, con maggioranza deliberante dei tre quinti degli aventi diritto al voto presenti.

Art. 9- Nell'assemblea Annuale si discute il rendiconto delle attività dell'anno precedente e si verifica il bilancio dell'Associazione. In questa sede è possibile modificare lo Statuto, con esclusione degli art. ART. 2, ART. 6, ART. 9, solo con votazione favorevole dei tre quinti dei presenti.

Titolo IV Patrimonio, Risorse, Amministrazione

Art. 10 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da qualunque bene che a qualsiasi titolo diventi di proprietà dell'Associazione.

Art. 11 - Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- le quote annuali di adesione e di tesseramento e altri contributi dei soci e delle socie, persone fisiche e soggetti collettivi. L'ammontare delle quote di adesione e di tesseramento sono fissate come descritte nell'Art.4 dello Statuto dell'associazione.
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati. I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, neanche in forma indiretta. Gli avanzi di gestione devono essere reinvestiti in favore di attività dell'Associazione.

Art. 12 - L'esercizio sociale si svolge dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Titolo V Norme finali e transitorie

Art. 13 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato solo da un'assemblea appositamente convocata, con la maggioranza qualificata dei tre quinti degli aventi diritto al voto. In tal caso il patrimonio dell'Associazione dedotte le passività sarà devoluto ad enti o associazioni senza scopo di lucro aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione *Dax 16 Marzo 2003* e comunque con le modalità stabilite da un collegio di liquidatori all'uopo incaricato.

Art. 14 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia.